REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52 del 30 marzo 2012

Oggetto: Servizio territoriale di Cagliari, Complesso Forestale Marganai. Richiesta concessione di un area demaniale sita in loc. Punta San Michele agro del Comune di Iglesias nell'UGB Marganai, per la realizzazione di una stazione ponti radio (HUB). Richiedente Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che l'Ente Foreste gestisce nell'ambito del Complesso Forestale Marganai l'Unità Gestionale di Base Marganai in agro del Comune di Iglesias - Domusnovas e Fluminimaggiore della superficie demaniale di Ha 3.650;

VISTA:

1. l'istanza della Società Ericsson del 28.12.2011 con la quale richiedeva la concessione di un area demaniale della superficie di m2 31,32 (5,80 m x 5,40 m) per la realizzazione di una stazione ponti radio (HUB) facenti parte della rete di telefonia mobile della società H3G S.p.A. su un traliccio di nuova realizzazione, nella località Punta San Michele agro del Comune di Iglesias, inviando contestualmente il progetto delle opere;
2. la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Cagliari prot. n°2371 del 15.02.2012, con la quale viene espresso parere favorevole per la concessione dell'area e la realizzazione delle opere previste nel progetto della Società richiedente previo conseguimento di tutte le autorizzazioni nel rispetto della normativa emanata dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Ambiente in materia di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
3. la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito;

CONSIDERATO che è necessario e inderogabile che venga acquisita la documentazione comprovante il rispetto dei valori di esposizione a campi elettromagnetici ai sensi della normativa in vigore in materia di sicurezza (D.lgs 81/08 art. 208 - All. XXXVI lettera A, e lettera B e s.m.i.) oltrechè l'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per l'esercizio della concessione.

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

DELIBERA

1. Di esprimere parere positivo per la concessione dell'area della superficie di m^2 31,32 (5,80 m x 5,40 m) per la realizzazione di una stazione ponti radio (HUB) facenti parte della rete di telefonia mobile della società H3G S.p.A. su un traliccio di nuova realizzazione alla Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., sita nella località Punta San Michele agro del Comune di Iglesias, distinta nel N.C.T. nella sezione C, Foglio 5, mappale 1 parte, per la durata di anni 9 rinnovabile previa richiesta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza, dietro corresponsione di un canone annuo da versare anticipatamente dell'importo pari a € 27.918,00 annui da rivalutare annualmente secondo Indici ISTAT.

2. Di subordinare il parere di cui al punto 1), all'acquisizione della documentazione dell'analisi effettuata da un tecnico abilitato relativamente allo studio dell'emissione delle onde elettromagnetiche relativamente al sito, con riguardo alla sommatoria della emissione delle onde elettromagnetiche dell'impianto in progetto che non dovrà essere pari o superiore ai limiti previsti dalle leggi in vigore in materia di sicurezza (D.lgs 81/08 art. 208 - All. XXXVI lettera A, e lettera B e s.m.i.), oltreché all'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per l'esercizio della concessione e al nulla osta rilasciato dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale che attesti la non interferenza con la rete radio regionale e di protezione civile, tale documentazione sarà fornita a cura e spese della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

3. Di stipulare l'atto concessorio solo dopo aver acquisito la documentazione di cui al punto 2., e di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente delibera.

4. Di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari per la stipula della convenzione e al controllo e verifica del rispetto delle condizioni e clausole in esso previste.

5. Di acquisire posticipatamente all'installazione degli impianti in progetto prima della messa in esercizio il rilevamento delle onde elettromagnetiche per il tramite dell'ARPAS nel sito in questione affinché si possa verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi in vigore, qualora i valori rilevati non rientrano nei parametri di legge il concessionario sempre a sue cure e spese dovrà provvedere alla bonifica del sito o allo sgombero dell'area con la rimozione degli impianti senza nulla pretendere dall'Amministrazione Ente Foreste.

La Segretaria
Sonia Busia

Il Presidente
Giorgio Virginio Murino

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia